

Quest'anno puoi detrarre dalla dichiarazione dei redditi fino al 55% delle spese effettuate per pannelli solari, caldaie, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, coibentazione pareti, tetti, solai e pavimenti, finestre e infissi, e lavori di riqualificazione energetica in generale.

**Una casa evoluta
fa bene a te,
all'economia
e all'ambiente.**



<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>

**Campagna informativa a cura del Ministero dello Sviluppo Economico
in collaborazione con ENEA**




Ministero dello Sviluppo Economico



La casa evoluta

Detrazione IRPEF del 55%
per interventi di risparmio
energetico sugli edifici




ENEA

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti





È ora di cambiare!

Rendere le nostre abitazioni efficienti energeticamente vuol dire consumare meno energia a parità di comfort, quindi risparmiare! È possibile ottenere risultati di efficienza senza sacrifici, mantenendo lo stesso benessere nelle abitazioni, o addirittura migliorandolo. Utilizzando lampadine ed elettrodomestici ad alta efficienza, diffusori idrici adatti, spegnendo i led dei televisori e dei computer, potremmo risparmiare tra il 15 e il 20% di energia l'anno.

Ad una spesa troppo alta di energia contribuiscono anche le dispersioni termiche dovute al cattivo isolamento e ai vecchi impianti di riscaldamento poco efficienti presenti nelle nostre abitazioni.

Oggi la politica del governo incentiva gli interventi di risparmio energetico offrendo rilevanti sgravi fiscali per lavori di ristrutturazione della casa che ne migliorino l'efficienza energetica utilizzando materiali isolanti, installando pannelli solari, sostituendo il proprio impianto termico con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia.

Intraprendere interventi di risparmio energetico significa:

- **consumare** meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e condizionamento;
- **migliorare** le condizioni di vita all'interno dell'appartamento, migliorando il suo livello di comfort ed il benessere di chi vi soggiorna e vi abita;
- **partecipare** allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi di combustibile da fonti fossili;
- **proteggere** l'ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell'inquinamento del nostro paese e dell'intero pianeta;
- **investire** in modo intelligente e produttivo i nostri soldi.

Con interventi ben progettati, gli investimenti rientrano in tempi brevi, grazie alla riduzione della bolletta energetica, anche in assenza di incentivi. Le detrazioni li rendono particolarmente vantaggiosi.

Per avere garanzie sull'efficacia degli interventi è auspicabile che un tecnico svolga, preventivamente, una diagnosi energetica dell'edificio, individui le soluzioni tecniche per migliorare le prestazioni ed effettui le relative valutazioni economiche.

Due sono gli strumenti che garantiscono il cittadino sui risultati dei suoi investimenti per l'efficienza energetica:

- ➔ l'asseverazione, cioè la documentazione che attesta che l'intervento possiede i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per usufruire delle detrazioni e che riguarda, ad esempio, la qualità energetica delle finestre, il rendimento della caldaia, la garanzia di cinque anni per i pannelli solari, ecc...;
- ➔ la certificazione/qualificazione energetica, un attestato che rispecchia la situazione energetica successiva all'intervento di ristrutturazione effettuato, e che fornisce indicazioni su possibili ulteriori interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'immobile con una loro valutazione sintetica in termini di costi/benefici.

L'esperienza dell'applicazione di questa prassi su edifici condominiali costruiti fino agli anni '80 dimostra che si può ottenere una riduzione dei consumi del 40%.



Gli interventi agevolati e il periodo della detrazione

La legge finanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti. La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha prorogato gli incentivi già previsti e ne ha introdotto di nuovi, per spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, gli enti, le imprese, (su beni strumentali all'esercizio delle attività) per le spese effettuate su edifici o parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

Per tutti gli interventi possono essere detratte le spese delle opere tecniche e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla loro realizzazione, compresa la redazione dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la eventuale asseverazione.

Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono:

- interventi di riqualificazione energetica globale di interi edifici
- la coibentazione di chiusure orizzontali e verticali
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi
- l'installazione di pannelli solari termici
- la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009, la detrazione dall'imposta lorda è in cinque rate annuali di pari importo.

Per lo stesso intervento, queste detrazioni fiscali non sono cumulabili con le detrazioni del 36% previste per la manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre agevolazioni fiscali nazionali. Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) di cui al DL del 24 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con incentivi di diversa natura che saranno indicati in un decreto di prossima emanazione.



Cosa fare per poter usufruire della detrazione

- Per interventi di riqualificazione globale dell'edificio (comma 344) e per interventi sull'involucro edilizio (comma 345), con l'esclusione della sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, richiedere ad un tecnico abilitato l'attestato di qualificazione energetica conforme all'allegato A del DM 19/2/2007. (Con l'entrata in vigore delle "linee guida sulla certificazione energetica" di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, è necessario produrre e conservare l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si deve trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica).
- se necessaria, richiedere ad un tecnico abilitato l'asseverazione che attesti che l'intervento risponda ai requisiti tecnici richiesti.
- Nel caso di persona fisica, effettuare i pagamenti tramite bonifico postale o bancario, dal quale risulti la causale del versamento (ossia gli estremi della fattura da saldare e il riferimento alla legge Finanziaria 2008), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o

il codice fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato.

- Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, conforme all'allegato E o all'allegato F del DM 19/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
- Trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (intesa come data del collaudo degli interventi), i seguenti documenti:
 - ➔ copia dell'attestato di qualificazione energetica (se necessario)
 - ➔ copia della scheda informativa (allegato E o F del DM del 19/2/2007 e s.m.i.)

Questa documentazione deve essere trasmessa esclusivamente compilando a video gli appositi moduli opportunamente predisposti sul sito **<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>**. Una volta inviati i moduli telematicamente, il sito rilascerà ricevuta informatica (C.P.I.D) valida a tutti gli effetti.

Solo in casi particolarmente complessi non riconducibili in alcun modo ai modelli predisposti sul sito è possibile inviare la documentazione per mezzo raccomandata con ricevuta semplice all'indirizzo:

ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese, 301 - 00123 Roma, specificando come riferimento sulla busta "Riqualificazione energetica. Anno....", facendo ovviamente riferimento all'anno in cui sono terminati i lavori.

- Conservare ed eventualmente esibire, a richiesta della Amministrazione Finanziaria, tutta la documentazione tecnica (compresi gli originali cartacei dell'attestato di qualificazione energetica e della scheda informativa), le fatture e i bonifici comprovanti le spese effettivamente sostenute. Se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, va conservata ed esibita anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, infine, va conservata la dichiarazione del consenso ai lavori da parte del possessore.



Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 311/2006, le decisioni condominiali possono essere adottate a maggioranza semplice nel caso in cui esista un attestato di certificazione o una diagnosi energetica che individui gli interventi da fare e ne attesti i risultati in termini di contenimento del fabbisogno energetico.



Gli interventi ammessi

- **Interventi di riqualificazione energetica.** (art.1 comma 344)
Riguardano l'immobile nel suo complesso. La condizione per cui sia detraibile dall'Irpef il 55% delle spese è che siano migliorate le prestazioni energetiche dell'immobile. In particolare si richiede che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulti non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al DM 11/03/2008. Per questi interventi è permessa una detrazione massima di 100.000 €, pari a una spesa di 181.818,20 €.



La prestazione energetica di di un edificio è la quantità di energia annua necessaria all'edificio, nell'ipotesi di un utilizzo standard dello stesso, per i bisogni connessi alla climatizzazione (invernale ed estiva), la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione.

- **Interventi sull'involucro edilizio.** (art.1 comma 345)
Le condizioni affinché sia detraibile il 55% delle spese sono che dopo l'intervento siano ridotte le dispersioni termiche attraverso le chiusure esterne e le finestre.
I valori di trasmittanza da rispettare, in funzione della zona climatica dove sorge l'edificio, sono quelli indicati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
Si fa presente che tutta la normativa incentivante, così come quella tecnica relativa all'efficienza energetica, è reperibile sul sito:
<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>.



La trasmittanza termica è il flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadro di superficie della parete stessa e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale attiguo.

Le spese ammesse sono quelle che riguardano: la fornitura e la messa in opera di materiale coibente e di materiali ordinari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle pareti esistenti siano esse verticali o orizzontali; la demolizione e la ricostruzione della chiusura; la sostituzione completa della vecchia finestra con

una nuova, comprensiva di infisso; il miglioramento dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni.

Nel caso della sola sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.

Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000 €, corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 €.

- **Installazione di pannelli solari** [art. 1 comma 346] per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese ammesse a detrazione riguardano la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici, anche integrati con impianti di riscaldamento. In questo caso l'asseverazione deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti:

- ➔ che i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni;
- ➔ che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni;
- ➔ che i pannelli solari dispongano di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato;
- ➔ che l'installazione dell'impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Possono accedere alle detrazioni anche i pannelli solari realizzati in autocostruzione: per questa tipologia di intervento, secondo quanto disposto dal DM 06/08/09, in alternativa ai punti 1 e 3, può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000 €, corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 €.

- **Interventi sugli impianti di riscaldamento.** [art. 1 comma 347]
Riguardano la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, e la messa a punto del sistema di distribuzione. Le spese ammesse riguardano lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di riscaldamento esistente, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la sostituzione dell'impianto; sono comprese anche le spese per la messa a punto della rete di distribuzione, per i sistemi di trattamento dell'acqua, per i dispositivi di controllo e regolazione e per i sistemi di emissione.

Ricordiamo che non possono essere detratte le spese sostenute nel caso di trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti individuali autonomi.

Nei casi in cui spetta la detrazione, l'asseverazione del tecnico deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti:

Per i nuovi impianti con caldaie a condensazione:

- ➔ Che siano installati generatori di calore a condensazione con un rendimento termico utile, a carico, pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93+2\text{LogPn}$, dove Log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; inoltre che siano installate ove tecnicamente compatibili (secondo quanto previsto dal DM 06/08/09) valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Nel caso di impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra, l'asseverazione deve specificare:

- che sia stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;
- che sia stata installata una pompa di dipo elettronico a giri variabili.

Altri incentivi

CIRCOLARE 24/E del 27 aprile 2007 - Art. 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) - IRPEF - Nuova detrazione di imposta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Modalità applicative.

Per la sostituzione di frigoriferi o congelatori con altri di classe energetica non inferiore ad A+ è prevista una detrazione dell'imposta lorda pari al 20% del costo in un'unica rata fino a un massimo di 200 euro. Occorre conservare la fattura o lo scontrino c.d. "parlante" del pagamento e la documentazione fornita dal costruttore in cui sia evidenziata la classe energetica. Inoltre, occorre approntare e conservare un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.) e le modalità utilizzate per lo smaltimento dello stesso con l'indicazione dell'impresa a cui è stato consegnato il vecchio apparecchio. La legge finanziaria 2008 ha prorogato l'agevolazione sino al 31/12/2010.



Adempimenti semplificati per la sostituzione di caldaie individuali.

Nel caso di sostituzione di caldaie autonome tradizionali con caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, che attestino il rispetto dei medesimi requisiti.

Per impianti con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia:

- ➔ Per i lavori realizzati negli anni 2009 e 2010 devono essere installate pompe di calore aventi un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER), almeno pari ai valori minimi fissati nell'allegato I del DM 06/08/09, riferiti agli anni 2009 e 2010.
- ➔ Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Qualora siano installate pompe di calore dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di COP e EER riportati nell'allegato I sono ridotti del 5%.

Nel caso di sostituzione di impianto termico con pompa di calore ad alta efficienza di potenza elettrica non superiore a 100kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che attestino il rispetto dei medesimi requisiti.

Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 30.000 €, corrispondenti ad una spesa di 54.545,45 €.



Per saperne di più

La certificazione energetica degli edifici

Viene introdotta in Italia dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto del 2005, che recepisce la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Si tratta di un documento che qualifica energeticamente l'edificio attraverso la valutazione dei suoi "consumi" (in analogia a quanto avviene con le classi energetiche degli elettrodomestici), ed ha anche lo scopo di individuare e promuovere gli interventi di miglioramento più efficaci e convenienti.

La certificazione è già obbligatoria per i nuovi edifici. Per gli edifici preesistenti l'obbligo di dotarsi della certificazione scatta al momento della compravendita:

- dal 1° luglio 2007 per gli immobili di superficie utile superiore a 1.000 m², se venduti in blocco;
- dal 1° luglio 2008 per quelli di superficie utile inferiore a 1.000 m², sempre se venduti in blocco;
- dal 1° luglio 2009, per le singole unità immobiliari.

Inoltre copia del certificato dovrà essere messa a disposizione del conduttore in caso di locazione.

Ma la certificazione è obbligatoria anche nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti (nei casi indicati all'Art.3, comma 2 del D. Lgs. 192/2005).

In generale, la certificazione prevede che un professionista abilitato faccia un check-up dell'edificio e, sulla base dei dati rilevati, ne calcoli i consumi e ne attribuisca la classe energetica. Egli deve inoltre indicare gli interventi utili a migliorare le prestazioni dell'edificio, quindi a diminuire i consumi e salire alle classi superiori.

Infine, il Decreto 26 giugno 2009, in vigore dal 25 luglio 2009, con il fine di perseguire un'applicazione omogenea della certificazione energetica su tutto il territorio nazionale, ha introdotto le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Le nuove misure si applicano alle Regioni e Province autonome che non hanno ancora provveduto, in applicazione della Direttiva 2002/91/CE, ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici. Quelle che vi hanno già provveduto, invece, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali alle nuove disposizioni.

I collettori solari

Sono anche detti pannelli solari termici e servono a catturare l'energia che giunge dal Sole sulla Terra e ad utilizzarla per produrre acqua calda ad una temperatura dell'ordine di 38-45°C. I collettori solari per la produzione di acqua calda sono composti da una superficie piana simile ad un radiatore, contenente al suo interno un liquido che, riscaldato dal sole, permette di trasferire il calore assorbito all'acqua contenuta in un serbatoio di accumulo, riscaldandola.

L'acqua calda prodotta da un collettore solare è mediamente pari a 80-130 litri/giorno per ogni metro quadro di pannello installato. Per calcolare le dimensioni del pannello solare da installare non si deve tener conto dei m² della casa, ma del numero dei membri della famiglia e quindi del prevedibile consumo di acqua calda, pari a 30-50 litri/giorno a persona. Mediamente occorre installare una superficie di pannelli solari di 2-3 m² per coprire il fabbisogno di acqua calda di una famiglia di 3-5 persone. Il pannello solare lavora bene nelle giornate di sole e, in minor misura, anche con il cielo nuvoloso. Per poter disporre sempre di acqua calda è indispensabile che nel serbatoio sia inserita una resistenza elettrica con termostato tarato a circa 40°C.

In alternativa, se già esiste nella casa una caldaia istantanea a gas a controllo elettronico per la produzione dell'acqua calda sanitaria, possiamo collegare il sistema solare all'impianto termico esistente, al quale fornirà acqua preriscaldata. Questa soluzione permette di risparmiare sulla bolletta del gas e di disporre di acqua calda senza limiti di consumo, utilizzando al massimo le capacità del pannello solare.

Le caldaie a condensazione

Sono attualmente le caldaie che utilizzano la tecnologia più avanzata. Questa permette di recuperare parte del calore contenuto nei gas di scarico sotto forma di vapore acqueo, consentendo un migliore sfruttamento del combustibile e quindi il raggiungimento di rendimenti più alti e una riduzione dei consumi.

Infatti, mentre nelle caldaie tradizionali i gas residui della combustione sono espulsi ad una temperatura di circa 110 gradi, nella caldaia a condensazione, prima di essere espulsi, i gas attraversano uno scambiatore di calore, all'interno del quale il vapore acqueo condensa, cedendo parte del calore latente di condensazione (da qui il nome) all'acqua del circuito primario.

Il risultato è che i gas di scarico fuoriescono ad una temperatura di 40°C e viene recuperato il calore che altrimenti sarebbe andato disperso. La caldaia a condensazione, a parità di energia fornita, consuma meno combustibile rispetto ad una di tipo tradizionale. Infatti, la quota di energia recuperabile è dell'ordine del 16-17%.

Le caldaie a condensazione esprimono il massimo delle prestazioni quando vengono utilizzate con impianti che funzionano a bassa temperatura (30-50°C), come ad esempio con impianti a pannelli radianti, riscaldamento a pavimento o a battiscopa.

I Riferimenti legislativi:

DECRETO del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (G.U. n. 96 del 14/10/1993), "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e sue modifiche e integrazioni.

DECRETO Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (S. O. n. 158 alla G.U. n. 222 del 23/9/2005) e sue modifiche e integrazioni.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (S.O.G.U. n. 299 del 27/12/2006). Art. 1 commi dal 344 al 349.

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) articolo 1 comma 20 e 24.

DECRETO 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


DECRETO 07 aprile 2008 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DECRETO legislativo 29 novembre 2008, n°185 coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009 n°2 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa per ridisegnare in funziona anti-crisi il quadro strategico nazionale".

DECRETO 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"

DECRETO 06 agosto 2009 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DECRETO 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici"



www.enea.it
<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>
Numero Verde 800-985280
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 14.00-18.00